

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1146-A**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE****(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA)****(RELATORE CONCETTI)**

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, BETTIOL GIUSEPPE, GIORDANI, CORSANEGO,
CONCI ELISABETTA, SAMPIETRO, DE MARIA, TITOMANLIO VITTORIA,
VALANDRO GIGLIOLA, BONTADE MARGHERITA, SCALFARO, GIUNTOLI
GRAZIA, BUCCIARELLI DUCCI***Annunziata l'8 marzo 1949*

Modifica all'articolo 411 del Codice civile

Presentata alla Presidenza il 5 dicembre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge in esame ha per oggetto la modifica dell'articolo 411 del Codice civile.

Nella sua originaria formulazione, tale modifica avrebbe dovuto consistere nella sostituzione del secondo comma del citato articolo che detta: « Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della patria potestà. In questo ultimo caso dichiara estinta la affiliazione. Se la affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume

il cognome del genitore ». con il seguente nuovo comma:

« Qualora la legittimazione o il riconoscimento del minore avvengano dopo i primi tre anni di vita e non oltre i 18, il giudice tutelare potrà dichiarare estinta l'affiliazione o revocare l'affidamento soltanto se gravissimi e giustificati motivi abbiano anteriormente impedito il riconoscimento. Quando il minore abbia compiuto i 18 anni, il giudice tutelare potrà dichiarare estinta l'affiliazione sentito il minore stesso. Se l'affiliazione continua, l'affiliato a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante non assume il cognome del genitore ».

La Commissione con l'assenso dei proponenti ha formulato un nuovo testo, quello su cui la Camera è chiamata a decidere. Ove tale testo venisse approvato, il secondo comma dell'articolo 411 del Codice civile verrebbe ad essere così formulato:

« Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della patria potestà. In quest'ultimo caso dichiara estinta la affiliazione. L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un Istituto di pubblica assistenza. Se la affiliazione continua, l'affiliato a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante non assume il cognome del genitore

* * *

Il fine della proposta di legge, rimasto integro anche nella diversa formulazione della Commissione, ora testé in decisione, è duplice:

1°) rendere certi i diritti della famiglia adottiva;

2°) potenziare e stimolare l'istituto della affiliazione.

La Commissione ha profondamente vagliato la proposta che ne occupa, inquadrandola, con scrupolosa esattezza, nel complesso delle norme che sono raccolte sotto il titolo XI, libro I del Codice civile e che si intitola: *Dei minori affidati alla pubblica o privata assistenza e della affiliazione* (articoli 440 e seguenti) onde evitare modificazioni che rompersero la eurtmia di quella dosatura quasi perfetta con cui la delicata materia viene trattata dal sistema positivo vigente.

Ciò non ci esime dall'osservare che, con la legislazione in atto, s'ha a lamentare che un illegittimo, affiliato a scopo affettivo e successivamente riconosciuto dal suo genitore naturale, venga ad essere strappato alla famiglia adottiva per essere restituito alla sua famiglia naturale.

In sè, non può certo qualificarsi tale principio come illegittimo o come immorale, fondato come è su di un diritto naturale indiscutibile; però esso può costituire in pari tempo un'ingiuria ad altro principio, legittimo e morale al pari di quello, perché anche esso fondato sul diritto naturale, e consistente nel diritto soggettivo del bimbo, pratica-

mente abbandonato dai suoi genitori nel momento più critico della sua esistenza, alla tutela della sua personalità e cioè della sua dignità umana; e costituisce, in ogni caso, una ingiusta mortificazione di quei genitori adottivi che, non per obbligo, ma solo per affetto, hanno dato al minore il dono incomparabile di una famiglia.

Si tratta dunque di contemperare quei due diritti naturali e di risolvere con equità i diritti acquisiti dai genitori affettivi: è ciò che la Commissione ritiene di avere raggiunto con la formulazione del testo da essa proposto.

* * *

Il contemperamento di cui sopra si è detto, sulla scorta e del diritto naturale e del sistema positivo in vigore, è stato operato col rispetto e dell'interesse del minore e dell'interesse dei genitori naturali e dell'interesse dei genitori adottivi.

Si è trattato di stabilire i limiti entro cui tali interessi dovessero contenersi per permetterne la reciproca contemporanea coesistenza.

La Commissione ha mantenuto fermo il diritto del genitore naturale di legittimare o riconoscere il suo bambino, così come è nel codice e come era nella proposta originaria. Non ha creduto di accogliere il principio proposto dalla onorevole Dal Canton ed altri relativamente alla possibilità della estinzione dell'affiliazione da parte del giudice tutelare solo nel caso che « gravissimi e giustificati motivi abbiano impedito il riconoscimento, prima del compimento di 3 anni di vita del minore e non oltre i 18 », perché è sembrato più giusto, oltreché più chiaro e più certo, il principio dell'interesse del minore che è nel codice, non subordinato al compimento di un qualsiasi termine.

La Commissione ha invece ritenuto che esista presuntivamente l'interesse del minore a conservare il suo stato di affiliazione, quando lo stesso minore venga riconosciuto dal suo genitore naturale dopo essere stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un Istituto di pubblica assistenza.

In questo solo caso la Commissione ha ritenuto che non debba adottarsi la procedura fissata dall'articolo 411, e che quindi in questa ipotesi non debba esercitarsi il giudizio di convenienza pronunciato per tutti gli altri casi dal giudice tutelare.

E lo ha fatto ragionatamente: il genitore che ha abbandonato il suo bambino ha sempre diritto a riconoscerlo, e perciò stesso ha

diritto anche all'esercizio della patria potestà. Nel caso quindi di minore non ancora riconosciuto e affiliato da non genitori, successivamente riconosciuto dal suo genitore legittimo, vale la regola ora detta col temperamento che è nel codice e per cui è il giudice tutelare a giudicare se l'interesse del minore consigli l'estinzione dell'affiliazione e il conferimento della patria potestà al genitore che ha tardivamente riconosciuto il figlio.

Ove però questo bambino, non riconosciuto, sia stato ricoverato in un Istituto di pubblica assistenza, pare equo stabilire che l'affiliazione non possa estinguersi senza il consenso dell'affiliante che da quell'Istituto lo ebbe affidato.

Né sembra che ciò proponendo si vada contro i principî testé formulati.

Infatti:

1°) non si contesta il diritto del genitore al riconoscimento a qualunque età del bambino;

2°) non si prende in esame e non si regola la legittimazione ma solo il riconoscimento, e quindi la legittimazione è sempre possibile;

3°) non si nega al genitore che riconosce il figlio di averne la patria potestà;

4°) non si sovverte alcuno dei principî fissati dal vigente ordinamento giuridico.

Si introduce solamente una innovazione conseguente ai principî e proporzionata alla umanità del caso e ne deriva la effettiva valorizzazione ed attuazione di due principî basilari: il diritto soggettivo del minore, cui diamo pratica consistenza; e il diritto dell'affiliante, che non resta aleatorio e formale.

Si risolve un grande problema umano e sociale alla luce di un principio morale assorbente: la preminenza del diritto soggettivo su ogni altro diritto, nell'ordine della famiglia affettiva.

Il bimbo abbandonato dai genitori, il bimbo che ha trovato ricetto nell'umana solidarietà di un Istituto di pubblica assistenza, il bimbo che ha avuto la ventura di crearsi una famiglia d'affetto, non deve essere strapato dalle braccia di chi gli ha saputo infondere la speranza e la certezza nella vita!

Può darsi anche che ciò costituisca una grande mortificazione per il suo genitore, che eventi imprevisi abbiano costretto a non poter riconoscere per tempo il suo bambino. Ma, a parte che questi casi parlano anche al cuore degli affilianti e che possono ipotizzarsene rarissimi, la mortificazione sarà accettabile e sopportabile anche da quel genitore che operi con amore e per amore del figlio: dal suo sacrificio — che è dramma psicologico — trae maggior motivo di merito quel suo amore che si placa alla constatazione dell'afflato umano che riporta a dignità di uomo un piccolo essere che contingenze a lui estranee — e non sempre moralmente legittime — avevano posto ai margini della società, al bando di un affetto.

* * *

Il progetto di legge ha un valore morale e un compito sociale altissimi: questa legge permetterà un numero di affiliazioni infinitamente superiore a quello attuale, venendo a cessare negli affilianti il timore di vedersi portare via in un qualsiasi momento il « loro » bambino.

È questo il lato di squisito sapore umano che la sensibilità veramente encomiabile dei proponenti, e in specie della onorevole Dal Canton Maria Pia, ha saputo cogliere.

Con unanime entusiasmo la Commissione, pertanto propone alla Camera la approvazione della proposta di legge in esame.

CONCETTI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Qualora la legittimazione o il riconoscimento del minore avvengano dopo i primi tre anni di vita e non oltre diciotto, il giudice tutelare potrà dichiarare estinta l'affiliazione o revocare l'affidamento soltanto se gravissimi e giustificati motivi abbiano anteriormente impedito il riconoscimento. Quando il minore abbia compiuto i diciotto anni, il giudice tutelare potrà dichiarare estinta l'affiliazione sentito il minore stesso. Se l'affiliazione continua, l'affiliato a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 411 del codice civile, è aggiunto il seguente:

L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un Istituto di pubblica assistenza.